



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“SANDRO PERTINI”

Scuola Paritaria

Indirizzi: AFM - SIA – AGRARIO - ALBERGHIERO

Viale Europa snc – 92027 LICATA (AG)

Tel. 0922/894155 – **Cell.** 3518370804

AGTA56500L - AGTHRN5005 - AGRHUP500I

Pec. nuovasapereaude@pec.it

Email. istitutosandropertinilicata@gmail.com

**REGOLAMENTO SULLE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA
VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO*
2025-2026**

ai sensi del D.P.R. n. 122/2009, art.14, comma 7

*Adottato nella seduta del Collegio dei Docenti n. 1 del 1° settembre 2025, ed approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 08/09/2025 con delibera n 7

VISTO l'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, il quale prevede che: *"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"*;

VISTA la C.M. n. 20 del 4/3/2011 - Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009;

VISTA la Convenzione ONU del 2006 *"La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità"*

IL COLLEGIO DEI DOCENTI ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO SULLE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE

Art. 1

1. Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Art. 2

1. Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Art. 3

1. Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul registro di classe e sul registro personale e sono sommate a fine anno.
2. Il numero di ore totale di assenza effettuato dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste; l'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%.
3. Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe e per ogni indirizzo liceale, secondo la seguente tabella:

Numero ore settimanali	Monte ore annuale	Quota minima dipresenze	Quota massima diassenze
32	1056	792	264
33	1089	792	272

Art. 4

1. Sono computate come ore di assenza:

- entrate in ritardo dopo 30 minuti dall'inizio della prima ora di lezione;
- uscite in anticipo di 30 minuti rispetto al termine della lezione;
- assenze per malattia o malessere non grave, ancorché documentate da certificazione medica egiustificate dalla famiglia;
- assenze per motivi familiari;
- astensione dalle lezioni (autogestione e scioperi degli studenti) e dalle assemblee d'istituto;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- non frequenza in caso di non partecipazione alle attività organizzate all'interno dell'orariocurriculare.

Art. 5

1. Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, convegni etc.), assemblee di istituto o della Consulta Provinciale Studentesca. Tale deroga è valida anche se la partecipazione alle attività avviene per gruppi o singoli componenti di una classe.
- la partecipazione ad attività di orientamento universitario;
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;
- le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall'Istituzione scolastica per motivi organizzativi;
- entrate posticipate o uscite anticipate per disservizio trasporti;

Art. 6

1. Non possono essere considerate alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, quelle degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura.

Art. 7

Alunni disabili

1. Nell'ottica della personalizzazione del monte ore annuale delle lezioni, si ritengono giustificate e da sottrarsi al monte ore annuale le ore di assenza degli alunni diversamente abili che si dovessero assentare e/o dovessero chiedere un'entrata posticipata oppure un'uscita anticipata per terapie e/o prestazioni di natura sanitaria, a fronte di "casi eccezionali, certi e documentati" (fra questi sono annoverati: "gravi motivi di salute adeguatamente documentati o terapie e/o cure programmate" (CM 20/2011, DPR 122/2009, art. 14, c. 7).

A tal proposito, si richiama la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 che esorta al rispetto della ratio in esse contenuta ovvero "che debba essere il contesto, inteso come ambiente, procedure, strumenti educativi ed ausili, a doversi adattare agli specifici bisogni delle persone disabili, e non viceversa" nell'ottica di un rispettoso "accomodamento ragionevole".

Art. 8

1. Deve essere considerata utile ad ogni effetto come presenza a scuola l'interruzione delle lezioni dovuta a cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà degli studenti, come, ad esempio, la chiusura della scuola per elezioni politiche o amministrative, per calamità naturali, per sciopero del personale scolastico, o per altri eventi eccezionali.

Art. 9

1. La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
2. Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica. Tale documentazione deve essere fornita al coordinatore della classe e/o all'ufficio di segreteria della scuola, ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Essa rientra a pieno titolo tra i dati sensibili ed è quindi soggetta alla normativa sulla Privacy.
3. Al di fuori delle deroghe stabilite qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
4. Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
 - a) assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificati di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione;
 - b) grave malattia, o particolare stato di salute, documentati con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia o la specificità dello stato di salute, tali da determinare assenze continuative (oltre 5 giorni) o ricorrenti;

- c) assenze – documentate – per COVID;
- d) visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
- e) terapie e/o cure programmate;
- f) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- g) assenze per donazione di sangue;
- h) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- i) partecipazione a manifestazioni culturali ed artistiche di particolare rilievo (concerti, rappresentazioni teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista;
- j) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale; gravi patologie di un familiare stretto; luttidei componenti del nucleo familiare entro il 2° grado; rientro nel paese d'origine per motivi legali);
- k) entrate posticipate o uscite anticipate per effettuare analisi mediche.

Art. 10

1. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.
2. È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni legislative, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.
3. È compito del Consiglio di classe esaminare e valutare i casi eccezionali non previsti dal presente Regolamento.